DECRETO ATTUATIVO DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
COLLAUDO

IL MINISTRO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

VISTO il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito "codice dei contratti pubblici";
VISTO l'articolo 102, del codice dei contratti pubblici recante la disciplina del "Collaudo" per i lavori e per i servizi e le forniture;
VISTO, in particolare, il comma 8, del sopra citato articolo 102 del codice dei contratti, che dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione;
VISTO l'articolo 216, comma 4, del codice dei contratti pubblici, che dispone che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell'articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTA la nota n. del con la quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha trasmesso la relativa proposta;

DECRETA

CAPO I – GENERALITA'

ART. 1
(*Definizioni*)

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture emanato con il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
b) amministrazioni: le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori, i soggetti aggiudicatori e le stazioni appaltanti indicati rispettivamente all'articolo 3, comma 1, lettere a), e), f) ed o) del codice;
c) appalti pubblici di lavori, appalti pubblici di servizi, appalti pubblici di forniture: le fattispecie indicate rispettivamente all'articolo 3, comma 1, lettere ll), ss), tt) del codice;
d) responsabile unico del procedimento: il soggetto indicato all'articolo 31 del codice;
e) collaudatore: il soggetto indicato all'articolo 102 del codice;

ART. 2
(*Oggetto*)

1. Il collaudo per i lavori e la verifica di conformità per i servizi e forniture hanno lo scopo di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto del progetto, delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Il collaudo può concludersi con l'emissione dei seguenti certificati:

- di collaudo tecnico-amministrativo;
- di collaudo statico ~~ed altre tipologie di collaudi tecnici e funzionali???~~;
- di verifica di conformità;
- di regolare esecuzione.

2. I contratti pubblici relativi ad opere o lavori possono essere soggetti a due tipologie di certificati

di collaudo: il certificato di collaudo tecnico-amministrativo ed il certificato di collaudo statico.

3. Il collaudo dei contratti pubblici di servizi e forniture è effettuato mediante la verifica di conformità.

4. I certificati di collaudo e la verifica di conformità, secondo i casi disciplinati nell'art. 4, possono essere sostituiti da un certificato di regolare esecuzione.

CAPO II – COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

ART. 3

(*Collaudo tecnico-amministrativo*)

1. Il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche ed economiche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto, del quadro economico contenuto nel progetto esecutivo e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo tecnico-amministrativo ha inoltre lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì la verifica dell'avvenuta ottemperanza a tutte le disposizioni tecniche previste dalle leggi e dalle normative di settore.

2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal codice.

ART. 4

(*Obbligo del collaudo tecnico-amministrativo*)

1. Il Certificato tecnico-amministrativo è sempre richiesto, salvo i casi - disciplinati dal successivo Capo V del presente decreto – in cui il collaudo medesimo può essere sostituito dal Certificato di regolare esecuzione.

2. L'incarico di collaudo tecnico-amministrativo delle opere o dei lavori regolati da contratti pubblici è affidato prima dell'inizio dei lavori ed è eseguito in corso d'opera. Può essere affidato dopo l'ultimazione dei lavori solo nel caso in cui le caratteristiche tecniche ed esecutive dell'opera consentano la verifica di tutte le lavorazioni eseguite, anche ad opera o lavori ultimati.

ART. 5

(*Nomina del collaudatore*)

1. Le stazioni appaltanti attribuiscono l'incarico del collaudo prima o contestualmente alla data di consegna dei lavori. Nei casi previsti dall'art. 4, comma 2, in cui il collaudo può essere affidato dopo l'ultimazione dei lavori, l'incarico è attribuito entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

2. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre componenti, nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 6 dell'art.102 del Codice. La stazione appaltante designa altresì il componente della commissione che assume la funzione di presidente.

3. Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo tecnico-amministrativo:

- il possesso della laurea in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente della commissione, la laurea in geologia, scienze agrarie e forestali;
- l'abilitazione all'esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l'iscrizione nel rispettivo albo professionale;
- nei casi previsti dal codice, l'iscrizione all'Albo dei collaudatori di cui all'art. 196 del codice.

4. Possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente:

- i funzionari amministrativi delle stazioni appaltanti, laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici;
- i soggetti muniti di laurea breve o diploma universitario, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.

5. Il collaudo di lavori di manutenzione ordinaria può essere affidato ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione iscritto da almeno cinque anni all'ordine o collegio professionale di appartenenza.

6. Per i lavori per i quali è necessario il collaudo statico ai sensi delle norme vigenti, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o ad uno dei componenti della commissione è affidato anche il collaudo statico, purché abbia i requisiti specifici previsti dalle norme vigenti.

7. L'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, liberi professionisti, è regolato dal comma 6 dell'art.102 del Codice. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni, il collaudatore o i collaudatori da incaricare, devono essere in possesso dei requisiti specifici previsti dal precedente comma 3 ed avere conseguito il titolo professionale di cui ai commi 4 e 5:

a) da almeno dieci anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore a 5.000.000 di euro;
b) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo inferiore a 5.000.000 di euro.

8. Il soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.

ART. 6

(*Documenti da fornirsi al collaudatore*)

1. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo incaricato del collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, prima dell'inizio del lavori:

a) la copia conforme:

- del contratto d'appalto;
- del progetto allegato al contratto;
- del provvedimento di approvazione del progetto;
- delle polizze di garanzia.

b) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori.

2. Successivamente, contestualmente all'inizio dei lavori e poi in corso d'opera, il responsabile del procedimento provvede di volta in volta a consegnare all'organo di collaudo i seguenti documenti:
c) verbale di consegna dei lavori;
d) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
e) disposizioni, ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori.

Ultimati i lavori, il direttore dei lavori, per il tramite del responsabile del procedimento, entro 30 giorni dalla data di ultimazione, fornisce all'organo di collaudo i seguenti documenti conclusivi (*verificare con l'apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al comma 1 dell'art.111 del Codice*):
g) certificato di ultimazione lavori;
h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal Codice;
i) certificazioni e qualificazioni dei prodotti, dei materiali, delle ditte produttrici e delle maestranze, ove richiesto;
l) conto finale dei lavori;
m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento al conto finale, con la relativa documentazione eventualmente allegata, nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 8;
n) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale;
o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite con apposito provvedimento di transazione o accordo bonario;
p) certificati inerenti ai controlli eseguiti quando, per lavori complessi, come definiti all'art. 3 comma 1 del Codice, sia stato predisposto uno specifico piano di controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori.

2. E' facoltà dell'organo di collaudo chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.

3. In caso di incarico di collaudo a lavori ultimati, il responsabile del procedimento trasmette sollecitamente all'organo di collaudo tutta la documentazione di cui al comma 1.

4. Ferma la responsabilità dell'organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarla ed a custodirne copia conforme.

ART. 7

(*Termini di consegna del collaudo ed estensione delle verifiche di collaudo*)

1. Le operazioni di collaudo devono essere completate, con l'emissione del relativo certificato, entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori, come previsto dal comma 3 dell'art.102 del Codice.

2. Qualora la documentazione di cui all'articolo 6 venga consegnata all'organo di collaudo dopo il termine di 30 giorni stabilito dallo stesso articolo 6, le operazioni di collaudo devono essere completate, con l'emissione del relativo certificato, entro il termine di sei mesi dalla data di consegna della predetta documentazione.

L'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento dell'eventuale prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di cui ai commi 1 e 2 e delle relative cause, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

2. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.

3. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

ART. 8

(*Avviso ai creditori*)

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco (o ai Sindaci dei comuni) nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nel medesimo comune, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

3. Il responsabile del procedimento invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

ART. 9

(*Commissioni di collaudo*)

1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente.
2. I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.
3. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

ART. 10

(*Procedimento di collaudo e visite sopralluogo*)

1. Nel caso di incarico di collaudo in corso d'opera, una volta ricevuta la documentazione iniziale di cui all'articolo 6, l'organo di collaudo effettua preliminarmente un accurato esame della medesima documentazione, al fine di individuare l'eventuale presenza di criticità o irregolarità sia di tipo tecnico che amministrativo. In particolare l'organo di collaudo verifica dapprima la completezza degli elaborati progettuali nonché la corretta impostazione del progetto sotto il profilo architettonico, strutturale, impiantistico; successivamente, verifica la correttezza dell'iter seguito nelle fasi di approvazione del progetto, aggiudicazione e consegna dei lavori. Il procedimento di collaudo in corso d'opera prosegue quindi con una serie di visite sopralluogo, in numero adeguato in relazione alle dimensioni ed alla complessità dell'opera o dei lavori. Dopo aver ricevuto dal responsabile del procedimento la documentazione conclusiva attestante l'ultimazione dei lavori, (vedi articolo 6) l'organo di collaudo effettua la visita finale (vedi comma 2) e conclude il procedimento di collaudo con l'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

2. Nel caso di incarico ad opere o lavori eseguiti, l'organo di collaudo, ricevuta la documentazione complessiva di cui all'articolo 6, effettua la visita finale e conclude il procedimento di collaudo con l'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo effettua visite in corso d'opera con la

cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.

4. Fissato il giorno della visita sopralluogo, l'organo di collaudo ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita.

5. Specifiche visite sopralluogo possono rendersi necessarie anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

6. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito processo verbale, che deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) il giorno della visita di collaudo;

b) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;

c) una descrizione generale dell'andamento dei lavori e del rispetto dei termini contrattuali;

d) i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità degli eventuali saggi effettuati e i risultati ottenuti; i punti di esecuzione dei predetti saggi devono essere riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati nel verbale. Nel corso delle visite l'organo di collaudo prende altresì atto delle certificazioni e qualificazioni dei prodotti, dei materiali, delle ditte produttrici e delle maestranze, ove richiesto, acquisendo copia dei documenti disponibili; ciò sia con riferimento alle direttive europee che alle normative nazionali di settore;

e) le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

7. Il verbale della prima visita sopralluogo, oltra a quanto sopra, deve contenere altresì gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo, una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione, i principali estremi dell'appalto.

8. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. Sono inoltre firmati da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

9. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.

10. I verbali vengono trasmessi al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite.

11. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo, salvo motivata giustificazione.

12. Acquisiti ed esaminati i documenti di cui all'articolo 6 ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo finale e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita.

13. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

14. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alla visite di collaudo finale, questa viene esperita alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.

15. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno ugualmente luogo. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

ART. 11

(*Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo*)

1. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti.

2. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

3. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore. In tal caso, per l'affidamento dei lavori, si applicano le disposizioni previste dall'art. 36 del Codice.

4. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

ART. 12

(*Valutazioni finali dell'organo di collaudo*)

1. L'organo di collaudo, ultimate le procedure di collaudo, provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dai processi verbali delle visite in corso d'opera e della visita finale con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili; sulla base di quanto rilevato, provvede quindi a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed a determinare, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:

a) se il lavoro sia o no collaudabile;
b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e) il credito o l'eventuale debito maturato dall'esecutore.

2. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

ART. 13

(*Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione*)

1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche sono estese fino ad individuare i motivi di tale discordanza ed apportare le opportune rettifiche nel conto finale.

2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le proprie proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

ART. 14

(*Difetti e mancanze nell'esecuzione*)

1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da pregiudicare la stabilità o l'agibilità dell'opera, oppure la sua funzionalità o la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, e da rendere quindi l'opera inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e ne informa tempestivamente la stazione appaltante inviando una apposita relazione con eventuali proposte di risoluzione delle criticità.

2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 11.

3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità o l'agibilità dell'opera, oppure la sua funzionalità o la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

ART. 15

(*Eccedenza su quanto autorizzato ed approvato*)

1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.

2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

ART. 16

(*Certificato di collaudo*)

1. Ultimate le operazioni di cui ai paragrafi precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo tecnico-amministrativo il quale deve contenere almeno le seguenti parti:

a) INTESTAZIONE PRELIMINARE nella quale sono riportati:
 - il committente e/o la stazione appaltante;
 - il titolo dell'opera o del lavoro;
 - la località e la provincia interessate;
 - la data e l'importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni;
 - gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
 - l'indicazione dell'esecutore;
 - il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;
 - gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo.

b) RELAZIONE GENERALE che riporti puntualmente:
 - inquadramento generale dell’area di intervento;
 - descrizione accurata dei lavori eseguiti;
 - quadro economico progettuale;
 - aggiudicazione dei lavori;
 - contratto;
 - direzione dei lavori;
 - organo di collaudo;
 - consegna e durata dei lavori;
 - penale prevista per ritardata esecuzione;
 - quadro economico riformulato dopo l’aggiudicazione dei lavori;
 - perizie di variante;
 - spesa autorizzata;
 - lavori complementari;
 - sospensioni e riprese dei lavori;
 - proroghe;
 - scadenza definitiva del tempo utile;
 - ultimazione dei lavori;
 - verbali nuovi prezzi;
 - subappalti;
 - penali applicate e relative motivazioni;
 - prestazioni in economia;
 - riserve dell’esecutore;
 - danni di forza maggiore;
 - infortuni in corso d’opera;
 - avviso ai creditori;

- Stati di Avanzamento Lavori emessi;
- Andamento dei lavori;
- data ed importi riportati nel conto finale;
- posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali.

c) VISITE IN CORSO D'OPERA E FINALI – CONTROLLI contenente:
- riepilogo generale di quanto riscontrato nelle diverse visite in corso d'opera effettuate, con un richiamo ai relativi verbali da allegare;
- verbale della visita definitiva, ovvero, se costituisce un documento a parte, un accurato riepilogo di quanto riscontrato;
- richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati ed all'esito degli stessi.

d) CERTIFICATO DI COLLAUDO nel quale:
- si prende atto dello svolgimento dei lavori come sopra descritto;
- si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le condizioni per concludere positivamente;
- si liquida l'importo dovuto all'esecutore se in credito, ovvero, se in debito, si determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;
- si certifica l'esecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni.

3. Qualora nel biennio di cui all'art. 102 comma 3 del Codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

ART. 17

(*Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata*)

1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

ART. 18

(*Obblighi per determinati risultati*)

1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimata. In tal caso l'organo di collaudo, quando non è diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

ART. 19

(*Lavori non collaudabili*)

1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo all'amministrazione che ha conferito l'incarico, nonché al responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte degli eventuali provvedimenti di cui all'art. 14 .

ART. 20

(*Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo*)

1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le osservazioni e le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

2. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica, qualora necessario, le eventuali nuove visite che ritiene opportuno eseguire.

ART. 21

(*Ulteriori provvedimenti amministrativi*)

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

- il certificato di collaudo con allegati i verbali di visita;
- le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo;
- la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;

L'organo di collaudo invia, per conoscenza, all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al presente comma.

2. La stazione appaltante - preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame - effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ovvero il concessionario e l'esecutore si pronunciano entro il termine di 30 giorni, dandone comunicazione al responsabile del procedimento. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.

3. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

4. L'organo di collaudo, ove specificatamente incaricato, trasmette al responsabile del procedimento la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo altresì i rapporti tra ente finanziatore ed ente beneficiario ove necessario.

5. La relazione riservata del direttore dei lavori sul conto finale e la relazione riservata del responsabile del procedimento sul conto finale non sono soggette ad accesso agli atti.

ART. 22

(*Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo*)

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, della verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

~~ART. 23~~

~~(*Compenso spettante ai collaudatori*)~~

~~1. Per gli incarichi affidati a soggetti esterni, ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili, possono essere utilizzate come criterio o base di riferimento, ove motivatamente ritenute adeguate, le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti o della categoria professionale del tecnico diplomato eventualmente incaricato del collaudo di lavori di manutenzione.~~

~~2. L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve dell'esecutore.~~

~~3. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra è aumentato del venti per cento.~~

~~4. Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura variabile dal dieci al trenta per cento del compenso previsto da detta tariffa. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale può essere elevata fino al cinquanta per cento.~~

~~5. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico~~

~~dell'intervento.~~

~~6. 1. Per gli incarichi affidati a dipendenti pubblici, ai fini della determinazione del compenso spettante a ciascun collaudatore per l'effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili è determinato sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 113 del Codice.~~

(credo sia opportuno non entrare nel merito, visto l'articolo 113 del codice)

CAPO III - COLLAUDO STATICO

ART. 24

(*Generalità*)

1. Il collaudo statico, è finalizzato alla valutazione e giudizio sulle prestazioni, come definite dalle vigenti Norme tecniche sulle costruzioni, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositati presso gli organi di controllo competenti.

2. Il collaudo statico, così inteso, deve essere effettuato per tutte le costruzioni che ricadono nell'applicazione delle vigenti Norme tecniche sulle costruzioni, le opere geotecniche e le opere di protezione ambientale, gli interventi di adeguamento e miglioramento strutturale delle costruzioni esistenti.

3. Tranne casi particolari, nei quali l'incarico non possa che essere affidato a struttura sostanzialmente ultimata, il collaudo statico deve essere sempre eseguito in corso d'opera.

4. I termini e le modalità di esecuzione del collaudo statico sono indicati nelle vigenti Norme tecniche sulle costruzioni. Il collaudo statico deve comunque comprendere:

- gli adempimenti tecnici: volti alla formazione del giudizio del Collaudatore sulla sicurezza e stabilità dell'opera nel suo complesso, includendo il volume significativo del terreno, le strutture di fondazione e gli elementi strutturali in elevazione, nonché sulla rispondenza ai requisiti prestazionali indicati in progetto, con particolare riferimento alla vita nominale, alle classi d'uso, ai periodi di riferimento e alle azioni sulle costruzioni;
- gli adempimenti amministrativi: volti ad accertare l'avvenuto rispetto delle procedure tecnico-amministrative previste dalle normative vigenti in materia di strutture.

ART. 25

(*Contenuti tecnici del collaudo statico*)

Sulla base di quanto sopra, il Collaudatore statico è tenuto ad effettuare:

a) un controllo generale sulla regolarità delle procedure amministrative seguite nelle fasi precedenti;

b) l'ispezione generale dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali da confrontare con il progetto depositato, mediante un congruo numero di visite sopralluogo, commisurato alla complessità dell'opera; per ciascuna visita di ispezione deve essere redatto un apposito verbale controfirmato dal Costruttore e dal Direttore dei Lavori; i diversi verbali devono essere poi allegati al Certificato di collaudo statico;

c) l'esame dei certificati relativi alle prove sui materiali;

d) l'acquisizione e l'esame della documentazione di origine relativa a tutti gli eventuali materiali e prodotti, previsti in progetto, nonché della documentazione attestante la relativa qualificazione;

e) l'esame dei verbali delle prove di carico eventualmente fatte eseguire dal Direttore dei Lavori;

f) l'esame dell'impostazione generale del progetto dell'opera sotto il profilo strutturale;

g) l'esame delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione in conformità delle vigenti norme;

h) la convalida dei documenti di controllo qualità ed il registro delle non-conformità, nel caso in cui l'opera sia eseguita in procedura di garanzia di qualità;

i) l'esame della Relazione a struttura ultimata, redatta dal Direttore dei Lavori, come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 26

(*Certificato di collaudo statico*)

1. Al termine del processo il Collaudatore conclude le proprie attività rilasciando il Certificato di collaudo statico, nel quale deve attestare esplicitamente la collaudabilità, ovvero la non collaudabilità delle strutture.

2. I contenuti del Certificato di collaudo statico devono prevedere almeno:

- una relazione sul progetto strutturale, sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte;
- i verbali delle visite effettuate con la descrizione delle operazioni svolte;
- le risultanze del processo relativo alle eventuali prove di carico eseguite;
- il giudizio sulla collaudabilità o non collaudabilità delle strutture, anche ai fini della relativa manutenzione.

3. Per le costruzioni esistenti, il collaudo statico deve essere redatto per gli interventi di adeguamento e miglioramento, applicando i criteri di collaudo statico relativi alle nuove opere, salvo quanto aggiunto, desumibile e/o diversamente indicato nelle vigenti Norme tecniche sulle costruzioni.

4. Per gli interventi locali nelle costruzioni esistenti, le norme vigenti non prevedono il collaudo statico; è raccomandata comunque la redazione di una Relazione sui lavori eseguiti, a cura del Direttore dei Lavori.

~~ART. 27~~

~~(*Compenso spettante al collaudatore statico*)~~

~~1. Ai fini della determinazione del compenso spettante al collaudatore statico, valgono le medesime disposizioni di cui all'Articolo 23.~~

CAPO IV – VERIFICA DI CONFORMITA'

ART. 28

(*Generalità*)

1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore ed alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

2. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica della corretta esecuzione contrattuale.

3. Fermo restando il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del Codice, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale potrebbero non consentire ovvero non richiedere l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le presenti norme, le stazioni appaltanti possono effettuare le predette attività in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

4. Fermo restando l'obbligo, posto in capo alle singole stazioni appaltanti in relazione al contratto di forniture e servizi, di effettuare tutte le necessarie attività di verifica di conformità, le centrali di committenza possono svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle stazioni appaltanti. Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell'esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, nel corso delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni del bene acquistato siano dichiarate tali da rendere la fornitura non collaudabile, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione/contratto/accordo stipulata con l'affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria; ove siano stati richiesti campioni in sede di gara, l'aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria deve essere preceduta dall'approvazione dei campioni presentati dallo stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica tecnica.

ART. 29

(*Termini delle attività di verifica di conformità*)

1. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.

ART. 30

(*Incarico di verifica della conformità*)

1. La stazione appaltante attribuisce l'incarico della verifica di conformità generalmente ad un soggetto competente; l'incarico può essere affidato ad una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in relazione ai seguenti casi:

a) contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all'articolo 35 del Codice;

b) prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

2. Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, come definiti al comma 1, lettera b), la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell'esecuzione cui affida per iscritto una o più delle attività di competenza del direttore dell'esecuzione.

3. La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione ovvero, in sua assenza, direttamente dal responsabile del procedimento per tutti i contratti di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'articolo 35 del Codice.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 1, non possono essere affidati incarichi di verifica di conformità:

a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attività di servizio;
b) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'esecutore o con i subappaltatori della prestazione oggetto della verifica di conformità;
c) a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione delle forniture o dei servizi da verificare;
d) a soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da verificare;
e) a soggetti che, nel caso di forniture e servizi di importo superiore ad un milione di euro, hanno espletato le attività di garanzie e verifica della relativa progettazione.

5. Il soggetto che è stato incaricato di una verifica di conformità in corso di esecuzione da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di una nuova verifica di conformità se non sono trascorsi almeno tre mesi dalla chiusura delle operazioni della precedente verifica. Per le verifiche di conformità non in corso di esecuzione il divieto è stabilito in sei mesi. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.

6. Qualora la verifica di conformità sia affidata ad una commissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.

7. Ai fini del compenso spettante al soggetto esterno incaricato della verifica di conformità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23.

ART. 31

(*Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformità*)

1. Il responsabile del procedimento trasmette al soggetto incaricato della verifica di conformità:

a) copia degli atti di gara;
b) copia del contratto;
c) documenti contabili;
d) risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 111 del Codice;
e) certificati delle eventuali prove effettuate.

2. E' facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dell'esecuzione altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento dell'incarico.

ART. 32

(*Estensione della verifica di conformità*)

1. La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero entro il diverso termine previsto nell'ordinamento della singola stazione appaltante ovvero nel relativo contratto.

2. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al detto termine e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il responsabile del procedimento assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

3. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti ed i riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

ART. 33

(*Verifica di conformità in corso di esecuzione*)

1. Sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione, di cui al Cap. 5, la verifica di conformità deve essere effettuata in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con accertamenti progressivi di cadenza adeguata alla complessità e/o all'entità della fornitura o del servizio. La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria almeno per i seguenti casi:

a) quando, per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, solo attraverso la verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale sia possibile seguire tutte le fasi di realizzazione della fornitura o del servizio stesso;

b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

2. Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione devono essere invitati ai controlli l'esecutore ed il direttore dell'esecuzione e deve essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dell'esecuzione svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.

3. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell'esecuzione.

ART. 34

(*Verifica di conformità definitiva e relativi avvisi*)

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformità è effettuata da soggetto diverso dal direttore dell'esecuzione. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire.

2. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

ART. 35

(*Processo verbale*)

1. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:

- gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
- il giorno della verifica di conformità;
- le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
- l'esito delle prove e dei controlli eseguiti;
- la descrizione dettagliata dei rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

2. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

ART. 36

(*Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformità*)

1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirle.

2. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

ART. 37

(*Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità*)

1. Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.

2. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

3. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

ART. 38

(*Certificato di verifica di conformità*)

1. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene almeno:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
- il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
- il verbale del controllo definitivo;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di verifica di conformità.

2. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

3. Completato il certificato di verifica di conformità, dopo averlo firmato il soggetto incaricato lo consegna o lo trasmette formalmente al responsabile del procedimento, che ne deve confermare lo svolgimento e le conclusioni. La medesima procedura viene seguita anche quando il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione.

4. Qualora il responsabile del procedimento ritenga di dover formulare in relazione al certificato di conformità eventuali rilievi ed osservazioni, lo rinvia al soggetto incaricato, il quale:

- provvede ad una adeguata revisione ove ritenga condivisibili i rilievi e le osservazioni del responsabile del procedimento;
- non ritiene di accogliere le osservazioni del responsabile del procedimento e pertanto conferma i contenuti del certificato precedentemente emesso.

In entrambi i casi provvede nuovamente a consegnare o trasmettere formalmente al responsabile del procedimento il certificato di conformità definitivo.

ART. 39

(*Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di verifica di conformità*)

1. Ricevuto il certificato di conformità definitivo, il responsabile del procedimento lo trasmette all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

2. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto incaricato della verifica di conformità, le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di verifica di conformità.

3. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee ovvero conferma le conclusioni del proprio certificato di verifica di conformità.

ART. 40

(*Provvedimenti successivi alla verifica di conformità*)

1. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni fatte dall'esecutore, si procede, secondo le indicazioni dell'art.102, commi 4 e 5 del Codice, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

CAPO V - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ART. 41

(*Generalità*)

Il Certificato di regolare esecuzione può sostituire le certificazioni di collaudo tecnico-amministrativo e di verifica di conformità, nei casi previsti nel seguito dal presente capitolo, e solo quando l'Amministrazione appaltante lo ritenga. Qualora l'appalto di lavori preveda opere e componenti strutturali ricadenti nell'applicazione delle vigenti Norme tecniche sulle costruzioni, tali da richiedere la certificazione di collaudo statico, questa non può essere in nessun caso sostituita da un certificato di regolare esecuzione.

ART. 42

(*Casi in cui è consentita la certificazione di regolare esecuzione*)

1. Come previsto dall'articolo 102, comma 2 del Codice, la certificazione di regolare esecuzione è consentita esclusivamente nell'ambito degli appalti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all'articolo 35 del Codice, e solo nei casi seguenti:

-

-

ART. 43

(*Termini di rilascio e contenuti del certificato di regolare esecuzione*)

1. Il certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal direttore dell'esecuzione previo specifico incarico da parte della stazione appaltante, per il tramite del responsabile del procedimento. La certificazione di regolare esecuzione è emessa non oltre quarantacinque giorni dalla emissione, da parte dello stesso direttore dell'esecuzione, del certificato di avvenuta ultimazione delle opere o dei lavori, ovvero delle forniture o servizi. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzione.

2. Il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso al responsabile del procedimento, il quale ne prende atto e ne conferma la completezza.

3. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede ai sensi dell'articolo 102, comma 4 del Codice.

Note :
1- valuterei, tenuto conto delle linee guida ANAC in tema di RUP, di estendere l'obbligo dell'iscrizione anche per i pubblici dipendenti
2- in questo contesto si deve dare la stessa opportunità ai laureati di primo livello
3 - il titolo professionale e relativa anzianità di iscrizione
4 - credo che il testo debba contenere un riferimento al corrispettivo, magari solo del tipo : la determinazione del compenso per le attività di collaudo... avverrà nel rispetto degli indirizzi e prescrizioni date dal Codice in tema di prestazioni professionali
5 - resto dell'idea di togliere ogni riferimento al collaudo statico se non il rinvio a specifiche normative di settore
6 - valuterei di mettere una soglia più bassa per evitare che la stragrande maggioranza degli interventi sua esclusa dal collaudo